

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2025-2030

ULTERIORI PRECISAZIONI

- La domanda per concorrere all'assegnazione dei seggi nel Consiglio ha natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 e deve essere redatta obbligatoriamente secondo gli schemi allegati al decreto 4 agosto 2011, n. 156. I dati sono riferiti alla data del 31.12.2023
- Possono presentare domanda le **organizzazioni imprenditoriali** di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tra anni prima della pubblicazione dell'avviso e le **organizzazioni sindacali** e le **associazioni dei consumatori** di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tra anni prima della pubblicazione dell'avviso
- Ogni plico deve contenere la fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore (entrambe le facce del documento)
- In caso di **apparentamento** le associazioni o organizzazioni partecipanti al raggruppamento presentano, contestualmente alla dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato E a pena di esclusione, i dati disgiuntamente a pena di irricevibilità
- **Attività promiscua:** è rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purchè il relativo codice Ateco sia presente in visura e non vengano effettuate duplicazioni
- **Imprese prive di classificazione ATECO:** il codice Ateco dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'Associazione di categoria all'interno del Modello B, allegato al Decreto Ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla Camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi. Pertanto, le imprese che risultano priva di classificazione Ateco non possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B
- **Imprese in liquidazione:** le imprese la cui procedura di liquidazione o con procedure concorsuali in atto o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese possono essere dichiarate

- **Libertà associativa:** l'articolo 12 comma 3 prevede che sia fatta salva la possibilità per le imprese iscritte a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse. Pertanto, è consentito a più associazioni fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività, purchè si tratti di impresa iscritta a tutte e purchè abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte
- **Quota associativa:** (MISE 39517 del 7 marzo 2014) Il Ministero precisa che *"In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica"*.
- **Settore Artigianato e Settore Cooperative:** (Nota Mise 0039349 del 07/03/2014) per concorrere all'assegnazione del seggio per l'Artigianato le imprese dichiarate devono appartenere solo ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori. L'organizzazione potrà utilizzare anche un'impresa Artigiana appartenente ai restanti settori (Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori richiamati (Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori). Se invece l'impresa opera esclusivamente nei settori Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore Artigianato. Analogamente le Cooperative che svolgono attività nei settori Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore della Cooperazione ma sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione di parametri dei rispettivi settori. Le imprese Cooperative dei settori Agricoltura, Industria, Commercio e Altri Settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore Cooperazione.
- **Piccole imprese:** il MISE con nota n. 0122689 del 25/05/2012 ha precisato che nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato

all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese.

- *Le informazioni hanno carattere non esaustivo e potrebbero subire modifiche o integrazioni anche a seguito di successivi interventi normativi del MIMIT e/o interpretativi di Unioncamere*
- *Nel caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sussiste l'obbligo per il Responsabile del procedimento di trasmissione degli atti all'autorità competente.*